



COMUNE DI VILLASOR
PROVINCIA DI CAGLIARI

Allegato Atto C.C. 32 in data 13.11.2014

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

IL SINDACO

Walter Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Domenica Areddu

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 – Oggetto
- ART. 2 - Destinatari dei servizi
- ART. 3 - tutela del diritto alla riservatezza
- ART. 4 - indagini conoscitive
- ART. 5 - priorità dei servizi e degli interventi
- ART. 6 - ufficio di servizio sociale e di comunità
- ART. 7 - rapporti con le associazioni di volontariato

TITOLO II - INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E DI SOSTEGNO AL REDDITO

- ART. 8 – Oggetto
- ART. 9 - Riferimenti normativi
- ART. 10 - Finalità e obiettivi
- ART. 11 - Tipologia degli interventi
- ART. 12 - Finanziamento degli interventi
- ART. 13 - Destinatari degli interventi
- ART. 14 - Nucleo familiare
- ART. 15 - Sussidi ordinari
- ART. 16 - Sussidi straordinari
- ART. 17 - Contributi per i servizi essenziali
- ART. 18 - Servizio Civico Comunale
- ART. 19 – Sussidi a favore di persone e nuclei familiari in carico al Servizio Sociale nell'ambito di procedimenti di tutela
- ART. 20 - Spese funerarie
- ART. 21 - Sistema dei controlli
- ART. 22 – Ricorsi
- ART. 23 - Disposizioni finali

TITOLO III - INTERVENTI TESI ALLA PERMANENZA NEL PROPRIO AMBIENTE DEI CITTADINI CON LIMITATA AUTONOMIA

- ART. 24 - prestazioni di assistenza domiciliare
- ART. 25 - destinatari e finalità del servizio
- ART. 26 - ammissione al servizio
- ART. 27 - orario di svolgimento del servizio
- ART. 28 - partecipazione degli utenti al costo del servizio
- ART. 29 - predisposizione della lista d'accesso al servizio
- ART. 30 - Oggetto del regolamento
- ART. 31 - Utenti del Servizio
- ART. 32 - Modalità di accesso

- ART. 33 - Partecipazione alla spesa
- ART. 34 - Modalità di gestione del servizio

TITOLO IV - MODALITA' E CRITERI DI INSERIMENTO E MANTENIMENTO DI ANZIANI PORTATORI DI HANDICAP IN STRUTTURE RESIDENZIALI

- ART. 35 - Destinatari
 - ART. 36 - partecipazione del ricoverato al mantenimento in struttura
 - ART. 37 - documenti da presentare all'atto della domanda di contributo.
 - ART. 38 - rapporti tra amministrazione comunale e assistiti
 - ART. 39 - commissione comunale per i servizi sociali
- DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - oggetto

L'Amministrazione Comunale, in attuazione delle leggi vigenti in materia socio-assistenziale, eroga gli interventi previsti dalla L.R. n. 23/2005..

Il Comune organizza, compatibilmente con le risorse finanziarie e di bilancio, idonei servizi mirati a prevenire e/o a contenere stati di malessere sociale.

I Servizi Socio-Assistenziali tenderanno ad integrarsi con quelli culturali, sportivi, educativi e sanitari esistenti nel territorio.

ART. 2 - destinatari dei servizi

I Servizi, gli interventi e le prestazioni sono erogati secondo il principio di eguaglianza e pari opportunità a tutti i cittadini residenti nel Comune, a prescindere da qualsiasi riferimento a categorie sociali, politiche e religiose, nei limiti e secondo le modalità del presente Regolamento.

I servizi potranno estendersi ai cittadini non residenti che per motivi familiari, umanitari o di lavoro, dimorino nel territorio Comunale, fatte salve le norme in materia di domicilio di soccorso.

ART. 3 - tutela del diritto alla riservatezza

In ottemperanza alle norme vigenti è garantito il diritto alla riservatezza sullo stato e sul tipo di bisogno su cui si interviene, nonché sulle prestazioni assistenziali richieste ed erogate al cittadino.

ART. 4 - indagini conoscitive

Al fine di cogliere le necessità, gli stati di disagio, i problemi della comunità ed individuarne le cause, l'Amministrazione può commissionare indagini conoscitive finalizzate alla realizzazione di progetti di intervento, anche sperimentali o autogestiti.

ART. 5 - priorità dei servizi e degli interventi

Nella programmazione dei Servizi e degli interventi verrà data priorità alle attività di prevenzione, nonché ai servizi destinati alla comunità (attività socio-educative assistenza domiciliare, ecc.) ed in generale ai servizi che non prevedono prestazioni economiche dirette.

ART. 6 - ufficio di servizio sociale e di comunità

E' il servizio di primo livello aperto alla generalità dei cittadini le cui funzioni si articolano nel seguente modo: analisi della domanda sociale e delle risorse presenti nella comunità, progettazione degli interventi e formulazione della proposta di programmazione annuale, valutazione della loro rispondenza a standard qualitativi stabiliti dalla normativa di settore, predisposizione di tutti gli atti tecnico - amministrativi che consentano l'erogazione del complesso degli interventi sociali di competenza dell'ente locale.

Il Responsabile di Posizione organizzativa d'Area, su proposta dell'assistente sociale responsabile del procedimento, adotta con propria determinazione i provvedimenti relativi alla concessione dei contributi economici, delle provvidenze spettanti per legge e all'ammissione degli utenti ai Servizi socio-assistenziali programmati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 7 - rapporti con le associazioni di volontariato

Il Comune è disponibile, ove ne esistano le condizioni, ad instaurare forme di collaborazione con le Associazioni di volontariato che svolgono attività socio-assistenziali, e che vorranno concorrere a perseguire gli obiettivi programmati nel piano di intervento socio - assistenziale comunale.

Il rapporto con le Associazioni sarà regolato secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, purché siano iscritte all'Albo Regionale del volontariato, nel settore "Sociale". Il Comune può concedere il rimborso totale o parziale delle spese sostenute nel perseguimento dei suddetti obiettivi. Alla domanda di rimborso spese devono essere allegati il Bilancio di previsione dell'anno in corso ed il Conto consuntivo dell'anno precedente ed il programma delle attività.

TITOLO II

INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E DI SOSTEGNO AL REDDITO

PRINCIPI GENERALI

ART . 8 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina e determina i criteri di accesso e di erogazione degli interventi economici finalizzati al contrasto della povertà e al sostegno del reddito al fine di prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno delle famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

ART. 9 - Riferimenti normativi

Il presente Regolamento si basa sulle disposizioni della Legge 8 novembre 2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e della Legge Regionale n° 23 del 23 dicembre 2005 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)" che, in particolare all'art. 30, individua tra i livelli essenziali di assistenza "le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento per l'inclusione sociale", nonché sulle conseguenti disposizioni regionali in materia di povertà.

Il presente Regolamento si fonda sul rispetto dei contenuti e dei principi sanciti dal D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni".

ART 10 - Finalità e obiettivi

Scopo del presente Regolamento è quello di determinare i criteri di accesso e le modalità di realizzazione dei Programmi Regionali di Contrasto alle Povertà e di sostegno al reddito - entro i limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento - e degli ulteriori interventi programmabili dall'Amministrazione, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili.

Gli interventi disciplinati nel presente Regolamento sono finalizzati alla prevenzione del disagio, del rischio povertà e della marginalità sociale laddove l'assenza o l'insufficienza del reddito delle famiglie determinano condizioni tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari con l'obiettivo, in linea con i principi di cui alla Legge n° 328/2000, di prevenire, contenere e superare le situazioni di disagio socioeconomico e di contrastare il processo di esclusione e di cronicizzazione del disagio sociale.

ART. 11 - Tipologia degli interventi

Gli interventi di contrasto alla povertà, attuate sulla base del programma annuale specifico approvato dalla Regione Sardegna e tenuto conto di quanto previsto nel presente Regolamento in forza del potere regolamentare dell'Ente, si articolano nelle seguenti linee di intervento:

- 1. Sussidi di natura ordinaria e straordinaria a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà**
- 2. Contributi per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali;**
- 3. Sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale mediante inserimenti lavorativi e/o formativi.**
- 4. Sussidi a favore di persone e nuclei familiari in carico al Servizio Sociale nell'ambito di procedimenti di tutela**

ART. 12 - Finanziamento degli interventi

Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento trovano copertura finanziaria nelle risorse stanziare dalla Regione Sardegna nell'ambito del Programma Regionale di contrasto alla povertà eventualmente integrate con risorse proprie.

Gli interventi disciplinati vengono attuati nei limiti delle disponibilità accertate nel Bilancio di previsione.

La Giunta Comunale, nell'ambito dei suoi poteri di programmazione, adotta le direttive per l'attuazione del programma regionale suindicato. In questa sede l'organo esecutivo determina la percentuale di risorse da destinare a ciascuna linea di intervento sulla base dei bisogni presenti nel proprio territorio in modo che la relativa ripartizione risulti maggiormente rispondente alle esigenze contingenti.

ART. 13 - Destinatari degli interventi

Hanno diritto ad accedere alle prestazioni economiche oggetto del presente Regolamento i singoli e/o i nuclei familiari, così come indicati dall'art. 4 della Legge Regionale 23 dicembre 2005 n. 23, regolarmente residenti nel territorio del Comune di Villasor e se cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi dell'art.41 del T.U. di cui al D.Lgs 25/07/1990.n.286.

L'accesso al servizio è rivolto ai soggetti in condizioni di povertà, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria per i quali siano necessari interventi assistenziali.

I destinatari finali degli interventi di seguito esplicitati verranno individuati secondo le modalità definite nei successivi articoli.

ART. 14 - Nucleo familiare

Il nucleo familiare di appartenenza, rilevante ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente le prestazioni oggetto del presente Regolamento, viene individuato secondo i principi e i criteri stabiliti dalle leggi vigenti in materia di I.S.E.E. fatte salve le situazioni note al Servizio Sociale per le quali risulti una composizione differente e accertabile del nucleo medesimo.

SUSSIDI DI NATURA ORDINARIA E STRAORDINARIA

ART. 15 - Sussidi ordinari

a) Tipologia dell'intervento

I sussidi ordinari consistono in un contributo erogato o voucher, per più mensilità consecutive, il cui importo viene determinato sulla base di quanto successivamente disposto.

La concessione del sussidio è subordinata all'assunzione di impegno lavorativo da parte del beneficiario concordato con il Servizio Sociale Professionale nell'ambito del Progetto personalizzato di aiuto definito con ciascun richiedente. Il sussidio suddetto deve infatti considerarsi un supporto temporaneo alle difficoltà delle famiglie, limitato al periodo strettamente necessario al superamento dello stato di bisogno, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale. L'importo del sussidio è quantificato in relazione alle difficoltà da superare.

b) Requisiti di ammissione

Possono accedere agli interventi previsti dal presente articolo coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, abbiano il requisito della residenza prescritto dall'art. 13 e risultino in possesso dei requisiti stabiliti dalla Regione Sardegna mediante proprie disposizioni e dei requisiti specifici definiti annualmente dalla Giunta Municipale.

Gli interventi sono riservati ai nuclei familiari in stato di indigenza economica desumibile dal possesso di una certificazione che attesti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E)

ricalcolato non superiore a **€ 4.500,00** calcolato secondo la seguente formula

$$\text{ISEE ridefinito} : \frac{\text{ISE} + \text{redditi esenti IRPEF}}{\text{Valore scala equivalenza}}$$

Possono altresì esseri ammessi al beneficio anche coloro il cui I.S.E.E. superi € 4.500,00 annui se, tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda, siano intervenute variazioni significative nella situazione reddituale derivanti dalla perdita dell'occupazione e dalle quali consegua una situazione di disagio socioeconomico connessa all'assenza o all'insufficienza di reddito. Saranno esclusi coloro che hanno lavorato nell'anno in corso.

Tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione. La situazione economica così definita deve essere caratterizzata da stabilità che sussiste qualora non siano prevedibili cambiamenti e/o variazioni nelle condizioni anagrafiche, abitative, reddituali nel medio periodo da cui si possa dedurre il perdurare dello stato di bisogno. Il nucleo familiare dei richiedenti deve altresì essere privo di patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale.

La concessione dell'intervento economico o voucher è disposto tenendo conto della situazione complessiva del richiedente: reddito e tenore di vita, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria.

INDICATORI DI VALUTAZIONE

1) situazione economica: valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare, tenendo conto sia del valore I.S.E.E. sia di ogni altra disponibilità economica, anche derivante da prestazioni di carattere occasionale.

2) situazione familiare:

- a) presenza di figli
- b) età dei figli, con particolare riferimento alla presenza o meno di figli minori e delle spese connesse all'età di questi;
- c) presenza di figli impegnati in un percorso scolastico e relative spese;
- d) presenza o meno di entrambi i genitori con particolare riguardo alla partecipazione attiva di ciascun genitore alla cura, al mantenimento e all'educazione dei figli;
- e) presenza o meno di conviventi con riguardo alle possibilità/difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro desumibili dall'età e dalle abilità professionali acquisite nel corso della vita lavorativa;

3) situazione personale del richiedente :

- a) età;
- b) durata dello stato di disoccupazione;
- c) inabilità lavorativa
- d) possibilità/difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro desumibili dall'età e dalla abilità professionali acquisite nel corso della vita lavorativa;
- e) assenza di altre persone conviventi;

4) alloggio:

- a) tipologia di alloggio con particolare riferimento alla titolarità o meno di alloggi ERP o di altri benefici che incidano positivamente sulla riduzione della condizione di bisogno;
- b) costo del canone di locazione privato/mutuo e degli eventuali diritti al rimborso delle spese sostenute;

5) situazione sanitaria dei componenti il nucleo ed eventuali spese sanitarie effettivamente sostenute;

6) rete parentale di sostegno: assenza o presenza di parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) che provvedano a sostenere il nucleo;

7) tenore di vita complessivo del nucleo rapportato alle condizioni economiche dello stesso e alla durata dello stato di disagio, anche tenuto conto della tipologia e del valore di mezzi di trasporto

posseduti, di altri beni e servizi non essenziali nonché desumibile dall'incongruenza tra reddito dichiarato e spese sostenute;

8) titolarità di interventi economici o di sostegno erogati dall'Amministrazione comunale o da altri Enti pubblici da cui consegue un beneficio e un conseguente allentamento dello stato di bisogno (contributi economici di qualsiasi natura, asilo nido, mensa scolastica, comunità minori, servizi diurni, servizi educativi, servizio mensa comunale, inserimenti in struttura adulti/anziani e similari).

DETERMINAZIONE DELLA DURATA E DELL'ENTITA' DEL SUSSIDIO

L'importo del sussidio mensile è determinato nella misura massima di **€ 500,00** quantificato sulla base del numero dei componenti il nucleo e in relazione alle disponibilità del bilancio in corso. L'intervento non può avere una durata superiore a mesi 6 (**sei**). L'erogazione del contributo può essere eventualmente rinnovata in casi di persistente estremo disagio e può essere interrotto e/o modificato nell'importo in qualunque momento qualora, a seguito di verifiche, si accerti che le condizioni che ne hanno determinato la concessione siano cambiate e/o venute meno oppure non siano stati rispettati gli impegni assunti nel Progetto sottoscritto con il Servizio Sociale.

E' responsabilità del cittadino rendere edotto il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa. Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute nella sua situazione socioeconomica, il richiedente decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia. L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

Cause di esclusione e/o sospensione

Sono esclusi dall'intervento economico avente carattere ordinario i nuclei familiari:

- 1.** privi dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali e dal presente regolamento;
- 2.** con al loro interno soggetti che siano ritenuti idonei a svolgere attività lavorativa e/o volontaria e che nei dodici mesi precedenti la richiesta e/o scadenza dell'Avviso Pubblico riferito al Servizio Civico abbiano rifiutato la possibilità di essere inseriti nei progetti che prevedano un impegno volontario e/o lavorativo;
- 3.** con al loro interno soggetti che risultino beneficiari di coperture assicurative o di qualsiasi altra forma di tutela da parte di altri Enti pubblici (quali CIG, indennità di mobilità, provvidenze a tutela della disoccupazione o altro assimilabile) per tutta la durata della tutela se erogate mensilmente, oppure per un numero di mesi corrispondente al periodo di riconoscimento della tutela se erogate in un'unica soluzione;
- 4.** con all'interno soggetti che risultino beneficiari di sussidi mensili previsti per categorie particolari e che prevedano la concessione di un contributo mensile (quali sussidi di cui alla L.R. 20/97, L.R. 11/85, o altro assimilabile);
- 5.** con all'interno un soggetto che benefici dell'intervento economico di cui all'art. 18 (Servizio Civico Comunale);
- 6.** con al loro interno un componente che abbia prestato attività lavorativa nell'ambito di un cantiere/progetto finanziato con fondi pubblici nei sei mesi successivi alla data della riscossione dell'ultimo compenso e/o dalla riscossione della conseguente prestazione a sostegno del reddito per un periodo calcolato secondo le medesime modalità indicate ai comma 2) e 3) del presente articolo;
- 7.** al cui interno sia presente un componente titolare di impresa e/o libero professionista;
- 8** che rifiutino di essere inseriti nei programmi personalizzati di aiuto concordati con il Servizio Sociale Professionale o che non rispettino gli impegni ivi previsti;
- 9.** che non si rendano disponibili alle verifiche attraverso colloqui e visite domiciliari disposte dal Servizio Sociale Professionale;
- 10.** che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal servizio;
- 11** che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, per un periodo di mesi 12 (dodici) dall'avvenuta dichiarazione.

ART. 16 - Sussidi straordinari

L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum" volto al superamento di un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito familiare.

Sono da considerarsi situazioni impreviste ed eccezionali:

- 1)** eventi morbososi di particolare gravità, debitamente documentati, che comportino delle spese per le quali non è previsto rimborso da parte dell'autorità sanitaria;
- 2)** eventi che incidano sulle normali condizioni di vita del nucleo familiare quali, a titolo esemplificativo, decesso, abbandono o carcerazione di un congiunto convivente percettore di reddito oppure incendi, crollo dell'abitazione, sfratto, ecc.;
- 3)** acquisto alimenti specializzati non altrimenti forniti;
- 4)** spese per i servizi essenziali impreviste ed eccezionali per le quali non sia ammessa rateizzazione minima, esclusi tasse e tributi;
- 5)** ogni altra situazione assimilabile ai casi precedenti.

Può essere altresì prevista la concessione di un contributo straordinario per la realizzazione di azioni concordate tra il Servizio Sociale Professionale e il beneficiario nell'ambito del Progetto personalizzato di aiuto.

Il contributo economico straordinario può essere concesso solo una volta durante l'arco dell'anno fino ad un importo massimo di **€ 1.000,00**.

CONTRIBUTI PER FAR FRONTE ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI

ART. 17 - Contributi per i servizi essenziali

a) Tipologia dell'intervento

L'intervento si realizza attraverso la concessione di contributi finalizzati all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà relativa. Il contributo è finalizzato al rimborso delle spese sostenute per l'accesso ai servizi essenziali previsti dalle disposizioni regionali e, nello specifico:

- Canone di locazione (con esclusione dei canoni di locazione AREA);
- Energia elettrica;
- Smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Riscaldamento e gas di cucina;
- Consumo acqua potabile;
- Servizi ed interventi educativi (nidi di infanzia , sezioni primavera, servizi educativi in contesto familiare, baby – sitter);

Saranno ammesse al contributo le sole spese non coperte da altri sussidi pubblici che perseguono la stessa finalità di questa linea di azione.

Il contributo suddetto verrà liquidato a rimborso solo a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei costi dei servizi summenzionati.

Nelle ipotesi di nuclei familiari in carico al Servizio Sociale per altri interventi di cui al presente Regolamento è possibile prevedere la concessione di un contributo a titolo di anticipazione al fine di consentire il pagamento delle utenze suddette.

La mancata presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento comporterà l'obbligo di restituzione del contributo concesso.

b) Requisiti generali di ammissione

Possono essere ammessi all'intervento i nuclei in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 15 lettera

b) del presente Regolamento.

c) Situazione economica del nucleo familiare

Gli interventi sono riservati ai nuclei familiari in possesso di una certificazione che attesti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) inferiore ai limiti specificatamente indicati dalle disposizioni regionali per questa tipologia di intervento.

d) Indicatori per la predisposizione della graduatoria

I beneficiari dell'intervento verranno individuati mediante predisposizione di apposita e distinta graduatoria stilata sulla base degli indicatori già previsti per la concessione dei sussidi ordinari (Art. 15 lettera b) assicurando la priorità, nel rispetto delle disposizioni regionali, alle situazioni di morosità, alle famiglie numerose o con figli minori e, a parità di condizioni, ai nuclei familiari nei quali sono presenti anche persone disabili o anziani non autosufficienti.

e) Determinazione dell'entità del sussidio

L'importo massimo erogabile a favore di ciascun nucleo familiare ammesso al beneficio, a titolo di rimborso, è determinato dalle disposizioni regionali e recepite con proprio atto dalla Giunta Municipale. L'importo erogabile agli aventi diritto non potrà comunque essere superiore all'importo delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE

ART. 18 - Servizio Civico Comunale

a) Tipologia dell'intervento

Il Servizio Civico Comunale (di seguito denominato SCC) si configura come lo svolgimento di attività di pubblico interesse esercitate in forma volontaria, volte a promuovere e valorizzare la dignità della persona favorendo la sua integrazione nel tessuto sociale di appartenenza.

Il SCC si esplica in attività finalizzate alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio comunale, con particolare riferimento agli spazi comunali di uso pubblico e comunque riconducibili a quelli previsti dalle disposizioni regionali vigenti.

La Giunta Comunale è autorizzata ad individuare, nell'interesse del Comune, altri settori di intervento in base alle esigenze ed agli eventi che potranno emergere o verificarsi nel corso dell'espletamento del Servizio Civico, cui potranno essere assegnati i soggetti destinatari del beneficio.

b) Requisiti generali di ammissione

Possono accedere al S.C.C. coloro che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art 15 lett. b) del presente Regolamento e posseggano i seguenti requisiti specifici:

- Età massima corrispondente al limite stabilito dalle norme nazionali per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale;
- Idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale idoneità deve essere dichiarata al momento della domanda e verificata successivamente dal comune.
- Stato di disoccupazione o inoccupazione

Possono accedere al servizio anche i cittadini il cui ISEE è compreso tra i € 4.501,00 e € 5.500,00 per i quali sarà predisposta una graduatoria specifica che verrà utilizzata solo a seguito dell'esaurimento della graduatoria principale.

c) Accesso al beneficio

I beneficiari del Servizio Civico Comunale sono individuati sulla base della graduatoria disposta dall'Ufficio di Servizio Sociale, dando priorità assoluta a coloro che facciano parte di nuclei familiari al cui interno non siano presenti soggetti che abbiano prestato attività lavorativa e/o volontaria nell'ambito di un cantiere/progetto finanziato con fondi pubblici terminato nei 6 mesi precedenti la richiesta, a prescindere dalla data di avvio e dalla durata dell'intervento medesimo.

d) Gestione del Servizio

E' competenza della Giunta Comunale provvedere a definire l'entità dell'intervento, la modalità di gestione, la durata e il monte ore, nel rispetto delle disposizioni normative. Titolare della gestione dell'intervento è il Comune che per l'organizzazione, la gestione e la verifica dello stesso può avvalersi della collaborazione delle Cooperative Sociali, delle Associazioni anche di Volontariato e di altri organismi del terzo Settore.

e) Cause di esclusione

I soggetti ammessi all'intervento in oggetto decadranno dal beneficio qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- 1) Che sulla base delle valutazioni mediche effettuate attraverso medico del lavoro convenzionato risulti che il cittadino non può essere adibito a svolgere attività lavorativa volta alla tutela del patrimonio comunale, con particolare riferimento agli spazi comunali di uso pubblico.
- 2) non si presentino, senza giustificato motivo, nel giorno stabilito dall'Amministrazione per l'inizio dell'attività;
- 3) che attuino qualsiasi comportamento, atteggiamento o azione che sia tale da minare la reputazione ed il prestigio dell'Amministrazione Comunale, o sia pregiudizievole per l'ordinario svolgimento delle attività o abbia minato la serenità di gruppi e/o persone coinvolte o beneficiarie del servizio;
- 4) che per ingiustificati e non comprovati motivi non rispettino gli impegni assunti nel progetto;
- 5) che non effettuino tempestiva e motivata comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali in caso di assenza dal servizio (in caso di inserimenti lavorativi e/o formativi).

In tali ipotesi, in coerenza con quanto previsto dall'art 15 lettera b) il nucleo familiare non potrà beneficiare di altri interventi di cui al presente regolamento nei sei mesi successivi all'esclusione.

PARTICOLARI CATEGORIE DI SUSSIDI

ART. 19 – Sussidi a favore di persone e nuclei familiari in carico al Servizio Sociale nell'ambito di procedimenti di tutela

Il Servizio Sociale professionale potrà elaborare specifici progetti individualizzati a favore di singoli o nuclei familiari già in carico al Servizio per interventi di sostegno e tutela che prevedano, tra gli altri, anche interventi di natura economica funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto medesimo. L'importo e la durata di tali interventi verranno stabiliti nel progetto stesso.

Per tale intervento verrà destinata una percentuale di risorse finanziarie che verrà definita annualmente compatibilmente con le disponibilità finanziarie complessivamente iscritte in Bilancio per la realizzazione degli interventi ordinari e straordinari.

tutela dei minori

Tutte le funzioni a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile, sono esercitate dal Comune mediante l'Ufficio di Servizio Sociale e di Comunità, secondo le competenze assegnate dalla normativa nazionale e dalla Legge Regionale n. 5/2005

ART. 20 - Spese funerarie

Nelle ipotesi di decesso di cittadini indigenti e privi di rete familiare è ammessa la possibilità che l'Ente attraverso gli Uffici competenti, anche ai fini della tutela della salute pubblica, provveda d'ufficio a garantirne la sepoltura.

E' competenza del Servizio Sociale verificare la situazione economica e familiare del defunto e degli eventuali congiunti provvedendo ad accertarne lo stato di indigenza che giustifichi l'impossibilità al pagamento, anche dilazionato, del servizio funebre e trasmettendo all'Ufficio competente l'esito dell'accertamento.

Qualora i familiari non provvedano a garantire la sepoltura l'Ente, per ragioni di igiene pubblica, per il

tramite degli uffici competenti, provvederà direttamente a garantirla rivalendosi successivamente sui congiunti per il recupero delle spese sostenute.

SISTEMA DEI CONTROLLI E RICORSI

ART. 21 - Sistema dei controlli

Il Comune provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia sui controlli sulle certificazioni I.S.E.E. mediante accesso alle banche dati disponibili e avvalendosi della collaborazione della Polizia Locale. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

ART. 22 – Ricorsi

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

ART. 23 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia e agli atti di indirizzo della R.A.S..

TITOLO III

INTERVENTI TESI ALLA PERMANENZA NEL PROPRIO AMBIENTE DEI CITTADINI CON LIMITATA AUTONOMIA

ART. 24 - prestazioni di assistenza domiciliare

Le prestazioni di assistenza domiciliare di carattere socio - assistenziale consistono in: cura completa della persona, sotto l'aspetto igienico, sanitario e sociale, nei casi di soggetti incapaci a provvedervi, per età o per ridotta autosufficienza;

- a) espletamento di pratiche urgenti e necessarie a garantire migliori condizioni di vita all'utente incapace a provvedervi;
- b) accompagnamento presso presidi sanitari anche fuori sede e assistenza in ospedale in caso di urgente necessità e/o assenza di parenti o altre persone disposte a provvedervi;
- c) frizioni e massaggi per la prevenzione delle piaghe da decubito, somministrazione farmaci e ogni altra prestazione a carattere sanitario che possa essere effettuata dall'operatore su rigorosa prescrizione e dettagliate indicazioni scritte del Medico. E' esclusa la terapia iniettiva, fleboclisi, cateterizzazione;
- d) e ogni altra prestazione che richieda il possesso di specifica qualifica e autorizzazione all'esercizio;
- e) acquisto, preparazione e somministrazione pasti, quando l'assistito non possa provvedervi da se, vi sia l'accertata impossibilità o reiterata mancanza di volontà dei parenti esistenti e non si possa ricorrere ad interventi alternativi (per esempio servizio mensa comunale);
- f) igiene e cura dell'ambiente in cui l'assistito vive, degli arredi e della biancheria di uso personale e domestico, in assenza di parenti o quando manchi o sia insufficiente la loro collaborazione, se non vi può provvedere l'utente stesso;
- g) collaborazione all'organizzazione della vita familiare sia sotto l'aspetto igienico -abitativo e personale sia per un oculata amministrazione delle risorse finanziarie, sia per la cura dei rapporti interpersonali, in particolare in presenza di minori o di soggetti incapaci comunque a provvedervi;
- h) accompagnamento dei minori portatori di handicap o con altra tipologia di disagio, valutata dall'Assistente Sociale, a scuola e alle attività e servizi organizzati dal comune, nell'impossibilità a farlo degli stessi genitori o parenti o altri volontari.

Per usufruire del Servizio è necessaria la presentazione di una richiesta redatta su un apposito modulo rilasciato dall'Ufficio di Servizio Sociale.

Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione inerente la composizione del nucleo familiare e le risorse economiche da questi posseduto ed un certificato del medico sulle condizioni psico-fisiche del richiedente.

Nel caso di attivazione dell'Assistenza domiciliare integrata, le prestazioni di carattere socio-assistenziale dovranno integrarsi, nei modi previsti dalla convenzione fra Azienda USL e Comune, con quelle di natura sanitaria.

ART. 25 - destinatari e finalità del servizio

Sono destinatari del servizio tutti i cittadini ed ai nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Villasor che, per particolari contingenze o per non completa autosufficienza non siano in grado, anche temporaneamente, di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche, al fine di salvaguardare l'autonomia e la permanenza all'interno del proprio nucleo familiare o nella propria residenza abituale.

ART. 26 - ammissione al servizio

L'ammissione al servizio di assistenza domiciliare avviene tramite lista di accesso formulata di cui all'art. 29. Per l'utenza ammessa al servizio, a seguito di apposita domanda, l'assistente sociale incaricata dell'istruttoria formula un piano di intervento personalizzato con l'indicazione delle prestazioni necessarie in termini di tipologia, durata e periodicità.

ART. 27 - orario di svolgimento del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare si intende espletato quotidianamente, per tutti i giorni feriali, nella fascia oraria compresa dalle ore 7 alle ore 20, salvo diversa proposta motivata da parte dell'Ufficio di Servizio Sociale. L'orario di servizio concesso ad ogni richiedente, va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di tre ore al giorno, solo eccezionalmente potrà essere concessa una deroga in casi di particolare gravità documentata e su proposta motivata da parte dell'Ufficio di Servizio Sociale.

ART. 28 - partecipazione degli utenti al costo del servizio

Gli utenti partecipano al costo del servizio in ragione delle risorse economiche del nucleo familiare inclusa l'indennità di accompagnamento ed in misura differenziata secondo il numero di ore di prestazioni mensili concesse. Annualmente l'Ufficio di Servizio Sociale provvede all'aggiornamento delle risorse economiche e dunque delle quote di partecipazione degli utenti in carico che rimangono in vigore per un anno. L'Amministrazione Comunale stabilirà annualmente le percentuali di contribuzione a carico degli utenti, secondo quanto stabilito dalle leggi e i regolamenti regionali vigenti.

ART. 29 - predisposizione della lista d'accesso al servizio

Il servizio di assistenza domiciliare viene fornito agli utenti nei limiti delle risorse disponibili dell'Amministrazione Comunale sulla base delle richieste e secondo l'ordine della lista di accesso in vigore.

La lista di accesso, formulata a seguito di istruttoria delle richieste di ammissione al servizio, è di tipo mobile ed è fondata su parametri di bisogno il più possibile oggettivi. Nella lista di accesso sono differenziate, in categorie distinte, le posizioni dei richiedenti non autosufficienti da quelle degli autosufficienti totali o parziali.

La lista di accesso viene utilizzata quale ordine per nuove ammissioni ogni qual volta si rendono disponibili ore di servizio.

Accederà al servizio l'utente con il più alto punteggio nella propria categoria; a parità di punteggio sarà considerata la domanda con data di presentazione meno recente. La lista di accesso è unica per tutti i soggetti destinatari del servizio.

Istruttoria

Le istanze dei richiedenti il servizio domiciliare vengono istruite, con la definizione del punteggio e l'inserimento in lista di accesso, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data del protocollo. I termini vengono sospesi ove la documentazione richiesta sia carente per inerzia del richiedente. L'istruttoria deve concludersi con la proposta di inserimento in lista di accesso, con descrizione analitica del punteggio su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale, sulla base della documentazione acquisita e delle indagini effettuate, comprensive di visita domiciliare. Entro 10 giorni dalla proposta il Responsabile del Servizio conferma o meno l'esito dell'istruttoria che viene in ogni caso comunicato al richiedente.

Richieste di aggiornamento della posizione in lista di accesso

Le persone inserite in lista di accesso possono chiedere l'aggiornamento della loro posizione a

seguito di eventi modificativi dei parametri presi in considerazione per l'attribuzione del punteggio. La sopravvenuta modifica della situazione personale dell'utente nei suoi aspetti sanitari, sociali e relazionali in elementi che possono modificarne la posizione in lista d'accesso comporta un riesame d'ufficio dell'istruttoria con assegnazione di un nuovo punteggio ed eventuale esclusione del servizio fino a quel momento reso.

Emergenze

In caso di obiettiva urgente necessità, su proposta dell'assistente sociale, è possibile ammettere un utente al servizio di assistenza domiciliare in via provvisoria, avviando contemporaneamente la regolare istruttoria dell'istanza. Nel caso l'istruttoria non confermi per l'utente una posizione utile in lista di accesso l'ammissione al servizio viene revocata ove sia cessata l'urgente necessità.

Parametri per la formulazione della lista di accesso

I parametri che concorrono alla formulazione della lista di accesso sono:

- le condizioni di salute;
- le risorse utilizzate dall'utente in mancanza del servizio di assistenza domiciliare;
- le eventuali convivenze;
- la situazione anagrafica e parentale;
- la necessità assistenziale;
- condizioni economiche del nucleo familiare;

Condizioni di salute: L'eventuale stato di non autosufficienza parziale o totale dovrà essere attestato dal certificato medico. Il punteggio sarà attribuito secondo il seguente ordine di priorità: totalmente non autosufficiente parzialmente non autosufficiente autosufficiente. In caso di mancata certificazione non sarà attribuito alcun punteggio.

Risorse assistenziali dell'utente: Le risorse umane esistenti e quelle utilizzate dall'utente risultanti dall'istruttoria dell'assistente sociale, contribuiscono all'attribuzione del punteggio secondo il seguente ordine di priorità. In presenza di più risorse, sarà considerata solo quella di ordine superiore:

- nessuna assistenza;
- assistenze non familiari;
- assistenze familiari non continuative;
- assistenze familiari continuative;

Convivenze: L'eventuale situazione di convivenza del richiedente attribuisce punteggio secondo il seguente ordine di priorità:

- utente solo;
- unico altro convivente non in grado di prestare assistenza all'utente;
- unico altro convivente parzialmente in grado di prestare assistenza all'utente;

Situazione anagrafica e parentale: La posizione anagrafica e parentale dell'utente concorre all'attribuzione di punteggio, secondo il seguente ordine di priorità:

- utente che vive solo e non ha nessun parente
- utente che vive solo
- altri parenti
- esistenza di parenti obbligati per legge.

Necessità dell'utente: Le obiettive necessità dell'utente, risultanti da giudizio dell'assistente sociale, concorrono a determinarne la priorità.

Tipologia delle prestazioni

- pulizia della persona;
- confezione (qualora non sia proponibile il servizio mensa comunale) e/o somministrazione pasti a

- domicilio;
- pulizia ambienti / lavanderia (con lavatrice);
- appoggio sociale;

Numero delle Prestazioni

- oltre sette prestazioni settimanali;
- sette prestazioni settimanali;
- sei prestazioni settimanali;
- cinque prestazioni settimanali;
- quattro prestazioni settimanali;
- tre prestazioni settimanali;
- due prestazioni settimanali;
- una prestazione settimanale,
- prestazioni non continuative (assenze periodiche programmabili dal territorio comunale);

Condizioni economiche del nucleo familiare.

Le condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente concorrono all'attribuzione del punteggio secondo la fascia di appartenenza , così come individuate annualmente dalla R.A.S., nella tabella delle risorse economiche maggiori del minimo vitale, con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato Igiene, Sanità ed assistenza sociale, secondo il seguente ordine di priorità:

I fascia;

II fascia;

III fascia;

IV fascia;

V fascia;

Nuclei familiari con minori a rischio:

I nuclei familiari con uno o più minori per i quali l'assistente sociale, con relazione motivata indicante le necessità di sostegno alla famiglia nell'interesse dei minori stessi, propone l'attivazione del servizio domiciliare, sono inseriti di diritto nel servizio medesimo indipendentemente dal punteggio ottenuto.

Richieste di sospensione del servizio

L'utente può richiedere che il servizio reso sia sospeso, per un periodo massimo di un mese, per ragioni personali; oltre tale periodo non potrà essere garantita la continuità del servizio e l'utente potrà essere riammesso nella lista di accesso. La richiesta di riammissione dovrà comunque pervenire entro 5 giorni dalla data prevista, in difetto, i tempi di riammissione saranno subordinati alle esigenze organizzative del servizio.

Mancata accettazione del servizio:

Qualora l'utente, primo in graduatoria nella lista di accesso, non accetti il servizio nelle modalità proposte, manterrà la propria posizione in graduatoria, dalla quale può essere escluso solo dietro espressa rinuncia.

Riduzione o sospensione d'ufficio del servizio:

Il servizio reso all'utente può essere ridotto o sospeso a causa di carenze di personale od altre cause di forza maggiore; di ciò l'utente ha diritto ad essere tempestivamente informato.

Disdetta della prestazioni programmate:

L'utente che intende disdire le prestazioni programmate deve comunicarlo agli uffici preposti entro 3 giorni dalla prevista prestazione, in caso contrario sarà tenuto al pagamento della

prestazione stessa anche se non effettuata. Fanno eccezione al limite di 3 giorni le urgenze debitamente motivate e documentate

REGOLAMENTO DI ACCESSO AL SERVIZIO MENSA

ART. 30 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il SERVIZIO MENSA e FORNITURA PASTI A DOMICILIO, che il Comune di Villasor esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di cui alla L.R. n.23/2005, nel rispetto delle direttive del Piano Regionale Socio- Assistenziale vigente.

Il servizio mensa potrà essere ospitato presso locali comunali dotati delle necessarie autorizzazioni, in alternativa è prevista la fornitura pasti a domicilio, attraverso l'affidamento in gestione a terzi. Il servizio funziona tutti i giorni della settimana, eccetto la domenica, compresi i giorni festivi infrasettimanali.

La preparazione e la fornitura dei pasti deve essere effettuata nel rispetto della normativa in materia di sicurezza igienica, secondo la tabella dietetica approvata dal servizio dell'Azienda USL competente per territorio.

Il menù giornaliero deve essere esposto nella sala dove vengono consumati i pasti.

ART. 31 - Utenti del Servizio

Il servizio di mensa e di fornitura pasti a domicilio è rivolto a cittadini residenti rientranti in una delle seguenti condizioni:

- persone sole, o conviventi con un solo familiare, con deficit fisico e/o psichico permanente, in possesso di riconoscimento di stato di invalidità civile totale o stato di portatore di handicap grave ai sensi della L.104/92;
- persone sole, o conviventi con un solo familiare, con deficit fisico temporaneo, certificato dal medico di base o specialistico;
- persone in condizione di particolare e urgente bisogno a carattere temporaneo (situazione di emergenza), dimoranti nel territorio del Comune, su valutazione dell'Ufficio di Servizio sociale;
- persone in particolari condizioni di disagio economico e/o di salute, su valutazione dell'Ufficio di Servizio sociale.
- anziani di età superiore agli anni 70

ART. 32 - Modalità di accesso

Gli interessati o i loro familiari devono rivolgersi presso l'Ufficio di Servizio sociale e presentare richiesta compilando un apposito modulo. L'erogazione del servizio è subordinato alla valutazione delle condizioni sociali ed economiche del richiedente.

In caso di richieste superiori alle disponibilità, **fatta salva l' ammissione di persone in situazione di emergenza sociale**, le ammissioni al servizio verranno effettuate secondo i seguenti criteri di priorità:

- 1) nucleo familiare di uno o più componenti, tutti affetti da deficit fisico e/o psichico permanente, in possesso di riconoscimento di stato di invalidità civile totale o stato di portatore di handicap grave ai sensi della L.104/92, in base al reddito posseduto dal nucleo familiare di appartenenza;
- 2)nucleo familiare di più componenti, dei quali almeno uno affetto da deficit fisico e/o psichico

permanente, in possesso di riconoscimento di stato di invalidità civile totale o stato di portatore di handicap grave ai sensi della L.104/92, in base al reddito posseduto dal nucleo familiare di appartenenza;

3)persone sole, o conviventi con un solo familiare, con deficit fisico temporaneo, certificato dal medico di base o specialistico, in base al reddito posseduto dal nucleo familiare di appartenenza;

4)Tutti gli altri richiedenti in base al reddito posseduto dal nucleo familiare di appartenenza.

ART. 33 - Partecipazione alla spesa

I richiedenti partecipano alla spesa in base a tutte le risorse economiche percepite dal nucleo familiare di appartenenza, **inclusa l'indennità di accompagnamento**. Le percentuali di partecipazione alla spesa vengono stabilite annualmente con provvedimento della Giunta Comunale. Le quote di contribuzione vengono corrisposte sulla base del numero di pasti effettivamente fruibili nel mese, indipendentemente dal numero di pasti fruiti, fatta salva la possibilità di recuperare i pasti non fruiti a causa di ricoveri ospedalieri di durata superiore ai sette giorni. Gli utenti che siano impossibilitati ad usufruire del pasto, hanno comunque l'obbligo di informarne con anticipo la ditta aggiudicataria, entro il termine che verrà stabilito dalla ditta stessa.

ART 34 - Modalità di gestione del servizio

Il Comune di Villasor provvede alla gestione del servizio oggetto del presente regolamento, mediante affidamento in appalto a società, cooperative **aventi i requisiti richiesti dalla normativa socio-assistenziale vigente.**

TITOLO IV

MODALITA' E CRITERI DI INSERIMENTO E MANTENIMENTO DI ANZIANI PORTATORI DI HANDICAP IN STRUTTURE RESIDENZIALI

ART. 35 - Destinatari

L'ammissione in struttura socio - assistenziale con retta a totale o parziale carico dell'Amministrazione Comunale deve essere autorizzata dal Responsabile dell'Area socio - culturale sulla base delle condizioni economiche e sociali del soggetto interessato.

In ogni caso Il Responsabile dell'Area, anche per il tramite dell'assistente sociale incaricata, può accertare e valutare la capacità economica dei parenti a partecipare alle spese del ricovero e ridurre l'importo della quota integrativa della retta a carico del Comune, ponendo a carico del ricoverato la differenza.

ART. 36 - partecipazione del ricoverato al mantenimento in struttura

I cittadini ospitati in struttura residenziale socio-assistenziale con, in caso di integrazione della retta a carico del Comune hanno l'obbligo di contribuire al proprio mantenimento, in ragione della loro situazione economica reddituale, mediante il versamento dei loro proventi, di qualsiasi natura, salvo una quota mensile lasciata a disposizione per le spese personali pari al 10% del proprio reddito, (deve essere in ogni caso garantita la somma di € 36,15 mensili),

Gli ospiti non autosufficienti, o per conto loro i famigliari, sono altresì tenuti, qualora non ne siano già in godimento, ad avanzare ai competenti uffici richiesta di riconoscimento della Invalidità Civile con assegno di accompagnamento, che verrà versato a titolo di contribuzione fino alla copertura dell'intera retta di ricovero.

L'ammissione può comunque essere effettuata in presenza di gravi condizioni di urgenza e/o di abbandono del cittadino. In tal caso l'Amministrazione Comunale opererà nei modi consentiti dalla legge, per rivalersi delle spese sostenute e/o da sostenere, sulle proprietà o altre risorse del ricoverato con le modalità più oltre indicate.

Per avere diritto all'integrazione occorre che l'anziano o il portatore di handicap sia residente anagraficamente nel Comune di Villasor da almeno 12 mesi antecedenti il ricovero in struttura pubblica o privata. Il competente ufficio di Servizio sociale comunale istituirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano o dal portatore di handicap sia con il proprio reddito o a mezzo di eventuali beni immobili secondo quanto definito dai successivi punti 1 e 2.

Qualora l'anziano o il portatore di handicap fosse l'unico percettore di reddito del proprio nucleo familiare, ai familiari che non siano in grado per comprovati motivi di prestargli assistenza, dovrà essere loro garantita la disponibilità di una somma pari al minimo vitale regionale.

La partecipazione del Comune alle spese di ricovero è subordinata alle seguenti condizioni in cui deve trovarsi l'anziano o il portatore di handicap:

1- **essere privo di patrimonio mobiliare** sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancari e postali, fatta eccezione per un deposito bancario o postale ove viene accreditata la pensione o lo stipendio o altra somma utile per il sostentamento del nucleo familiare.

2- **essere privo di patrimonio immobiliare**, fatta eccezione per l'abitazione di cui non abbia la piena disponibilità (nuda proprietà, immobile fatiscente) o in cui risiedano alla data della richiesta, altri componenti del nucleo familiare.

ART. 37 - documenti da presentare all' atto della domanda di contributo.

E' fatto obbligo al richiedente di consegnare, al momento della presentazione di richiesta di contributo, l'apposito modulo di autocertificazione in cui viene dichiarata la propria condizione reddituale e patrimoniale secondo quanto stabilito dal precedente art. 36, onde poter definire l'ammontare della eventuale compartecipazione del Comune al pagamento della retta di mantenimento.

L'Amministrazione Comunale può avvalersi degli accertamenti che ritiene più opportuni e provvedere a richiedere agli uffici competenti ogni elemento utile ad accertare la reale situazione economica del richiedente. L'Amministrazione Comunale dispone l'annullamento del proprio contributo alle spese di ricovero quando esso è stato ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni ritenute false. In tal caso viene contestualmente avviata la procedura per il recupero di tutte le somme precedentemente erogate.

ART. 38 - rapporti tra amministrazione comunale e assistiti

Il quadro dei rapporti tra Amministrazione Comunale ed assistiti, quale configurato sulla base dei criteri sopra definiti, richiede di precisare anche le procedure giuridicamente convalidate che consentano:

A) di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie), sia nel caso di redditi acquisiti o acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili.

Si dovrà quindi individuare, fra le diverse soluzioni, quella che consenta all'Amministrazione Comunale di provvedere comunque al ricovero e all'interessato e ai familiari di assolvere i propri obblighi, con reciproco vantaggio delle parti in causa: per esempio attraverso cessioni dei diritti reali sull'immobile, nelle varie forme possibili: vendita condizionata al mancato pagamento da parte degli eredi del credito maturato dal Comune, alienazione a fronte di rendita vitalizia, donazione, locazione con facoltà di subaffitto;

B) di procedere d'ufficio, a titolo di anticipazione, alla determinazione della quota di compartecipazione a carico del Comune quando l'ammissione dell'anziano è avvenuta a fronte di urgente necessità ed in attesa che venga presentata la documentazione prevista.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, dopo il sollecito, il Responsabile dell'Area socio-culturale revoca il contributo assegnato avvalendosi della facoltà di rivalsa sull'interessato.

C) di rivalersi sull'interessato o sugli eredi, in caso di decesso, ove l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza ed indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri, successivamente a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per procedere all'intervento assistenziale.

Qualora l'Amministrazione Comunale si trovi nell'esigenza di procedere all'ammissione in idonea struttura del cittadino non in grado al momento di far fronte alla spesa della retta, anche se titolare di un reddito potenziale che, realizzandosi, comprenderà la corresponsione di tutti gli arretrati, il contributo comunale deve essere considerato come anticipazione e l'ammissione del richiedente, con spesa a carico comunale a titolo di anticipazione, va condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente all'effettiva riscossione degli assegni.

Tale impegno va sottoscritto dall'interessato, o dall'eventuale amministratore di sostegno o tutore/curatore.

ART. 39 - commissione comunale per i servizi sociali

Viene nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da:

- a) Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- b) 2 Consiglieri di cui 1 di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale;
- c) Responsabile di posizione organizzativa d'area;
- d) 1 rapp.te Consulta Donne, nominato dalla Giunta Comunale;
- e) 1 rapp.te Consulta Giovani, nominato dalla Giunta Comunale;
- f) 1 medico di base operante nel territorio comunale, nominato dalla Giunta Comunale;
- g) 2 rappresentanti delle Associazioni di volontariato locali che operano nel settore socio assistenziale e regolarmente iscritte nel Registro Generale del Volontariato, nominati dalla Giunta Comunale
- h) 1 rappresentante di Associazioni locali che si occupano di interventi e azioni in favore delle famiglie e minori, nominato dalla Giunta Comunale;
- i) 1 rappresentante del corpo docente proposto della Scuola;
- j) 1 persona che si occupa di attività umanitarie designata dalla Parrocchia.

La Commissione ai Servizi Sociali ha funzioni consultive e propositive su tutte le questioni relative alla assistenza sociale in rapporto ai Servizi erogati dall'Amministrazione.

Compito fondamentale della Commissione è inoltre quello di concorrere alla formulazione del Programma annuale socio – assistenziale integrato.

DISPOSIZIONI FINALI

Sono abrogati tutti i Regolamenti precedentemente adottati dal Consiglio Comunale in materia socio - assistenziale. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Il presente Regolamento, composto da n. 39 articoli, entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.